



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 34 del 12-06-2020

OGGETTO:

DIFFERIMENTO TERMINE DI VERSAMENTO RATA DI ACCONTO IMU
2020.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	A

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Generale CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione con verbale n. 7 del 11.06.2020 (prot. 4211/2020);

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di differire al 31 luglio 2020, per la presenza delle situazione particolare relativa all'emergenza COVID-19, la scadenza del 16 giugno 2020 relativa al versamento acconto IMU 2020, per la quota a favore del Comune di Servigliano, con esclusione della quota dovuta allo Stato (per immobili di Categoria D) la cui scadenza rimane confermata al 16 giugno 2020;

Di dare atto che la presente deliberazione si intende in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Di dare atto che il presente provvedimento di natura regolamentare sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Articolo 1, comma 777, lettera b, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 1, commi da 738 a 783 L. 160/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- In base alle disposizioni dell'art. 1 comma 738 Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Vista la risoluzione n. 5/DF del 8 giugno 2020, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale nella quale si evidenzia che:

- ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento "*stabilire differimenti di termini di versamenti, per situazioni particolari*";
- tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria;
- limitatamente alla quota del comune, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4899 del 2001;
- il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento, dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 r 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;

Ritenuto che:

- la situazione venutasi a creare a seguito ed in conseguenza dell'emergenza COVID-19 sia da ritenersi "eccezionale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 777, lett. b) L. 160/2019;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la rata di acconto IMU 2020, per la quota di spettanza del Comune, entro il 31 luglio 2020;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di differire al 31 luglio 2020, per la presenza delle situazione particolare relativa all'emergenza COVID-19, la scadenza del 16 giugno 2020 relativa al versamento acconto IMU 2020, per la quota a favore del Comune di Servigliano, con esclusione della quota dovuta allo Stato (per immobili di Categoria D) la cui scadenza rimane confermata al 16 giugno 2020;

Di dare atto che la presente deliberazione si intende in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Di dare atto che il presente provvedimento di natura regolamentare sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Stante l'urgenza di provvedere in merito, si propone altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

DIFFERIMENTO TERMINE DI VERSAMENTO RATA DI ACCONTO IMU
2020.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla
REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla
REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 13-06-2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 12-06-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 13-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n.4265 in data 13-06-2020 ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 13-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
